



PROTOCOLLO D'INTESA

Protocollo d'Intesa tra Comune di Foggia, AM Service S.r.l., le Associazioni di Categoria dei consumatori e Imprese iscritte alla CCIAA, per l'attuazione delle campagne di autocertificazioni degli impianti termici, delle manutenzioni ed efficienze energetiche degli impianti termici nel Comune di Foggia. Requisiti di cui alla Legge n° 10/91 e DPR 412/93 e DPR 74/2013 e ss.mm.ii.

L'anno 2023 il giorno 27 del mese di Aprile

TRA

COMUNE di Foggia, rappresentato dall'Ing. Saverio Longo

AM Service S.r.l., rappresentata dall'Amministrato Unico Dott. Fabio Diomede

Consulente esterno Ing. Alfiero Manfrini

Responsabile Tecnico U.O. Energia P.E. Francesco Paolo Pignataro

Responsabile del Servizio verifiche Impianti Termici, ref. gestione calore P.E. Luigi delli Carri

Le seguenti Associazioni di Categoria dei Manutentori, in persona dei loro rappresentanti:

Confartigianato Imprese Foggia, rappresentata dal Presidente Di categoria Luigi Ficelo;

Confederazione Nazionale dell'Artigianato, rappresentata dal Sig. Michele Carella

L'Associazione di Categoria dei Consumatori, in persona del rappresentante:

Adiconsum, Presidente Giovanni D'Elia;

PREMESSO

- a) che AM Service S.r.l. è il soggetto incaricato dal Comune per le attività inerenti l'accertamento dello stato di manutenzione ed efficienza energetica degli impianti termici;
- b) che il D.P.R. 26 agosto 1993 n. 412, regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4 della Legge 9 gennaio 1991. art. 10, così come modificato dal DPR n. 551 del 21 dicembre 1999, D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74 e ss.mm.ii., prevede le procedure di controllo degli impianti di riscaldamento e raffrescamento, installati sul territorio;
- c) che oggetto dei controlli da parte dell'Amministrazione sarà anche la verifica del riscontro della veridicità delle dichiarazioni contenute nelle autodichiarazioni, come previsto all'art. 15 del D.P.R. 551/99, e ss.mm.ii.;
- d) che il Regolamento Regionale n. 24 del 27 settembre 2007 individua nei Comuni con popolazione superiore a 40.000 abitanti e nelle Province. per il restante territorio, le Autorità Competenti per le attività di ispezione degli impianti termici;

Firmato digitalmente
da: diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:39:42

- e) che lo stesso Regolamento prevede che le Autorità Competenti, anche eventualmente attraverso gli organismi esterni già impiegati con la previgente normativa, purché in possesso dei requisiti di cui all'allegato I del D.P.R. n. 412 del 26 agosto 1993, D.P.R. del 16 aprile 2013 n. 74 allegato c e ss.mm.ii., realizzano gli accertamenti e le ispezioni necessarie all'osservanza delle norme relative al contenimento dei consumi di energia e all'esercizio e manutenzione degli impianti termici, nei termini e con le modalità previste dall'allegato L del decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192, D.P.R. 74/2013, e s.m. i. ;
- f) che ai sensi del comma 14, allegato L del decreto legislativo n. 192 del 19 agosto 2005 e ss.mm.ii., le Autorità Competenti accertano la rispondenza alle norme di legge degli impianti termici presenti nel territorio di competenza e, nell'ambito della propria autonomia. con provvedimento reso noto alle popolazioni interessate stabiliscono le modalità di acquisizione dei dati necessari alla costituzione di un sistema informativo relativo agli impianti termici e allo svolgimento dei propri compiti. A tal proposito è resa obbligatoria la trasmissione da parte dei manutentori degli impianti termici o di altri soggetti ritenuti pertinenti, con le modalità ed entro i termini stabiliti dal predetto provvedimento, del più recente rapporto di controllo e manutenzione;
- g) che il protocollo d'intesa ha come obiettivo principale di favorire l'esecuzione di controlli di avvenuta manutenzione sugli impianti di riscaldamento. regolando di interventi di manutenzione ed evitando sovrapposizioni tra costi della manutenzione e costi del controllo dell'Ente Pubblico nonché di ridurre notevolmente i disagi ai cittadini in termini di tempo per la compilazione e la consegna delle pratiche di autocertificazione, con il presente atto.

SI CONVIENE

Art. 1 Obiettivi e finalità

Il presente protocollo d'intesa ha come obiettivi:

- rendere più efficaci ed efficienti le verifiche da effettuarsi sugli impianti così come previsto dai D.P.R. n. 412/93 e n. 551/99, dal D.Lgs. n. 192/05 e ss.mm.ii., dal Regolamento Regione Puglia n. 24 del 27/09/2007;
- dare agli operatori del settore un complesso di regole e garanzie predeterminati:

A TALE SCOPO:

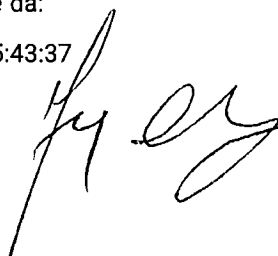
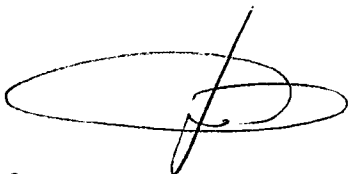
LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI CONSUMATORI SI IMPEGNANO A:

- 1) Collaborare con il Comune di Foggia, la AM Service S.r.l. e le associazioni di Categoria dei Manutentori per informare gli utenti sui vantaggi derivanti dal controllo sistematico degli impianti termici sia sotto il profilo della sicurezza, del risparmio energetico che dell'inquinamento ambientale.

LE ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA DEI MANUTENTORI SI IMPEGNANO A:

- 1) Raccogliere dai propri associati la documentazione necessaria per l'espletamento del servizio e far sottoscrivere per accettazione il presente protocollo d'intesa;
- 2) Promuovere con AM Service S.r.l. seminari di aggiornamento tecnico;
- 3) Collaborare con AM Service S.r.l. e con le associazioni dei Consumatori per favorire l'informazione degli utenti finali;

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:43:37



- 4) Informare i propri associati sulle modalità e sui tempi di trasmissione delle autocertificazioni all'AM Service S.r.l., previa iscrizione all'Albo Territoriale delle Ditte, nonché sull'inserimento "via web" dei dati delle stesse autocertificazioni sul sistema informativo territoriale;

IL COMUNE TRAMITE AM SERVICE S.R.L. SI IMPEGNA A:

- 1) Costituire l'Albo Territoriale delle Ditte abilitate all'acquisto esclusivo dei bollini (codice identificativo) nonché alla trasmissione delle autocertificazioni;
- 2) Fornire alle Ditte abilitate user-ID e password per il primo accesso al software telematico di inserimento delle autocertificazioni;
- 3) Pubblicare sul proprio portale web l'elenco delle ditte iscritte all'Albo Territoriale entro 15 giorni dalla data di iscrizione;
- 4) Promuovere l'informazione ai cittadini sulle nuove procedure di autocertificazione;
- 5) Fornire bollino energetico (segno identificativo in formato elettronico) esclusivamente alle ditte iscritte all'Albo Territoriale;
- 6) Predisporre il piano e le modalità dei controlli da effettuare su impianti per i quali non sia pervenuto il Rapporto di controllo di Efficienza energetica con bollino energetico (codice identificativo).
- 7) Assicurare una informazione capillare agli utenti anche attraverso il sito internet www.amservicefoggia.it

Art. 2 Albo Territoriale delle Ditte Abilitate

Per essere inseriti nell'elenco, i soggetti interessati devono inoltrare all'AM Service S.r.l., formale istanza nella quale:

- a. Chiedono di essere iscritti nell'elenco;
- b. Dichiarano di accettare e rispettare le condizioni previste dal presente protocollo d'intesa sottoscritta dalla propria Associazione di categoria qualora iscritti. I non iscritti ad alcuna Associazione di categoria, dovranno presentare copia di questo protocollo d'intesa debitamente sottoscritta per accettazione, accompagnata dalla fotocopia di un documento d'identità. L'inserimento nell'elenco, in questo caso, avverrà previa sottoscrizione da parte dell'AM Service S.r.l., che provvederà ad inviare copia controfirmata al soggetto interessato;
- c. Dichiarano la propria residenza, domicilio, codice fiscale, partita I.V.A., ragione sociale dell'impresa, eventuale iscrizione ad un'associazione di categoria;
- d. Attestano d'essere in possesso dei requisiti previsti per le imprese abilitate all'installazione, trasformazione, ampliamento e manutenzione degli impianti di cui al D.M. 37/2008 e di avvalersi di personale professionalmente qualificato;
- e. Attestano d'essere in possesso degli strumenti necessari ad effettuare le operazioni di manutenzione di cui all'art.5 del presente protocollo d'intesa, specificandone modelli e caratteristiche tecniche, con certificazione della taratura dell'analizzatore annuale dello strumento, per la lettura dei prodotti della combustione;
- f. Allegano copia delle polizza assicurativa di responsabilità civile e contro terzi, con massimale non inferiore a € 1000.000,00

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:45:30

- g. Attestano di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione dell'attività o di concordato preventivo ed in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la legislazione straniera;
- h. Dichiarano di non aver riportato condanne con sentenze passate in giudicato, salvi ('li effetti della riabilitazione e della sospensione della pena:
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica, ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo inferiore a due anni per qualunque delitto non colposo.
- i. Attestano di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento (le 'li oneri previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza, applicare nei confronti dei dipendenti i C.C.N.L. di settore e le normative sulla sicurezza del lavoro;
- j. Dichiarano di non essere sottoposti a misure di prevenzione di cui all'art. 3 della Legge 27 dicembre 1956, n° 1423 e successive modifiche ed integrazioni;
- k. Si impegnano ad usare la modulistica allegata di cui al successivo art. 4. ;
- l. Dichiarano di non essere fornitrici di combustibili per riscaldamento;
- m. Allegano certificato f-gas e mantenimento annuale (ove applicabile)
- n. Allegano certificazione Fer (ove applicabile).

Le ditte che risultano iscritte alla Associazioni di Categoria firmatarie del presente protocollo d'intesa risultano iscritte d'ufficio all'Albo Territoriale, previa presentazione ad AM Service S.r.l. della documentazione indicata ai commi c, i e j.

L'AM Service S.r.l.:

- rilascerà un username ed una password ad uso esclusivo della Ditta iscritta, necessaria per l'inserimento delle autocertificazioni nel sistema informativo territoriale; • si impegna ad inserire, entro 15 giorni, la ditta iscritta all'Albo nell'elenco pubblico a disposizione dei cittadini per la consultazione;
- Gli RCEE tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, con onere (bollino) o senza onere possono essere registrati sul software in gestione (thermonet) dal giorno dell'iscrizione all'albo dei manutentori abitati.
- accetterà le iscrizioni entro e non oltre trenta giorni prima della naturale scadenza della campagna di autocertificazione degli impianti.

AM Service S.r.l. pubblicherà gli elenchi dei centri di assistenza e dei manutentori aderenti all'iniziativa, in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa, relativamente all'oggetto del presente protocollo d'intesa.

AM Service S.r.l. terrà costantemente aggiornati gli elenchi di cui sopra.

Nell'elenco potranno essere inseriti oltre agli iscritti alle Associazioni di categoria dei Manutentori aderenti, anche i soggetti abilitati all'esercizio delle attività oggetto del presente protocollo d'intesa, seppur non iscritti alle Associazioni di cui sopra, che ne facciano richiesta, purché accettino le condizioni previste dalla presente iniziativa.

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:39:48

Art. 3 Acquisto bollini (bollino virtuale)

Le Ditte iscritte all'Albo Territoriale potranno in via esclusiva acquistare i bollini energetici (codice Rapporto) per poi trasmettere le autocertificazioni all'AM Service S.r.l. Le ditte dovranno rispettare la seguente procedura:

1. Applicheranno i bollini energetici (codice Rapporto) rispettivamente sulla copia utente e copia manutentore del Rapporto di Controllo di efficienza energetica. L'acquisto del bollino energetico (codice Rapporto) sarà online, con portafoglio elettronico.
2. Ogni impianto termico dovrà essere identificato con un codice impianto / catasto in formato elettronico. Il manutentore può scaricare il codice dal Software di gestione. Il numero del codice sarà progressivo.
3. Tali codici (targhette adesive), dovranno essere applicati rispettivamente sulla copia utente e copia manutentore del rapporto di controllo di efficienza energetica (RCEE). Il rapporto tecnico dovrà inoltre riportare la seguente dicitura: Ai sensi del D.Lgs. n. 196 del 30/06/2003 "Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali", con la firma della presente dichiarazione si consente alla società AM Service srl, il trattamento dei propri dati personali per il solo svolgimento delle funzioni istituzionali previste dagli obblighi di legge;

Inseriranno '-via web' i rapporti di controllo di efficienza energetica eseguiti presso i propri clienti riportando il codice identificativo dell'impianto utilizzando gli appositi campi del software telematico di inserimento;

La mancata o errata compilazione o l'assenza di uno o più campi dell'Allegato Tecnico comporterà l'invalidazione d'ufficio della dichiarazione e l'impianto sarà considerato a tutti gli effetti non dichiarato.

Art. 4 Operazioni di manutenzione ordinaria minime

ELENCO DELLE OPERAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E D'ESERCIZIO DELL'IMPIANTO TERMICO PREVISTE DAL D.P.R. 412/93, D.P.R. 74/2013 E S.M.I. NONCHE' LE RELATIVE NORME UNI-CEI.

a) Elenco delle principali operazioni di manutenzione ordinaria:

- Verifica dell'esistenza del certificato di conformità o documento equivalente;
- Esame visivo della corrispondenza dell'impianto alle norme vigenti;
- Verifica dell'esistenza del libretto di climatizzazione ed eventuale predisposizione se mancante;
- Verifica di tenuta dell'impianto di adduzione combustibile;
- Prova funzionale del generatore di calore;
- Pulizia del bruciatore principale o del bruciatore pilota (ove previsto);
- Pulizia scambiatore, lato fumi;
- Controllo dei sistemi di espansione;
- Controllo della regolarità dell'accensione e taratura;
- Controllo dell'efficienza dello scambiatore relativo alla produzione d'acqua calda;
- Controllo dell'efficienza nella produzione di riscaldamento riferito al generatore e all'impianto;
- Evidenziazione di eventuali componenti usurati o non funzionali;

Firmato digitalmente
da: diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:39:51

- Controllo dell'evacuazione dei fumi con verifica del tiraggio;
 - Stato delle coibentazioni;
 - Stato della canna fumaria con valutazione visiva;
 - Funzionalità dei dispositivi di regolazione e controllo;
 - Verifica dello stato di sistemazione e areazione locali;
 - Analisi di combustione (come previsto dalle norme vigenti);
 - Rilascio del verbale delle operazioni effettuate e trascrizione sul libretto di climatizzazione;
 - Kit di guarnizione per caldaia a condensazione;
 - Prodotti per lavaggio scambiatore caldaia a condensazione;
- b) Prova di combustione secondo la norma UNI- 10389, con verifica del rendimento:
- Temperatura dei fumi;
 - Temperatura aria comburente;
 - CO₂ (%);
 - Numero prove di Bacharach ove previsto;
 - CO (%);
 - Perdita di calore sensibile (%);
 - Rendimento di combustione alla potenza nominale (%);
- c) Altre attività di manutenzione ordinaria prescritte dalle case costruttrici.

Per l'espletamento di tali attività, effettuate secondo la regola dell'arte, si prevede e si consiglia una tempistica non inferiore a 45 min. per ogni caldaia di tipo autonomo.

NUOVE TABELLE (D.G.R. DEL 27/03/2023 N. 367)

Art. 5 Tabella costo bollino, cadenza trasmissione RCEE tipo 1 e visita ispettiva con onere: impianti dotati di generatore di calore a fiamma

Generatori alimentati a combustibile liquido o solido (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
10≤P<35	1	€ 20,00	€ 150,00
35≤P<100	1	€ 32,00	€ 250,00
100≤P<350	1	€ 99,00	€ 350,00
P≥350	1	€ 157,00	€ 400,00

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:39:53

Generatori alimentati a Gas, Metano o GPL (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
10≤P<35	2	€ 20,00	€ 150,00
35≤P<100	2	€ 55,00	€ 250,00
100≤P<350	2	€ 126,00	€ 350,00
P≥350	2	€ 208,00	€ 400,00

Art. 5.1 Tabella costo bollino, cadenza trasmissione RCEE tipo 2 e visita ispettiva con onere: impianti con macchine frigorifere/pompe di calore

Macchine frigorifere e/o pompe di calore a compressione di vapore ad azionamento elettrico e macchine frigorifere e/o pompe di calore ad assorbimento a fiamma diretta (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
12≤P<35	2	€ 28,00	€ 150,00
35≤P<100	2	€ 48,00	€ 250,00
100≤P<350	2	€ 126,00	€ 350,00
P≥350	2	€ 208,00	€ 400,00

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:39:55

Pompe di calore a compressione di vapore azionate da motore endotermico (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
12≤P<35	2	€ 27,00	€ 150,00
35≤P<100	2	€ 45,00	€ 250,00
100≤P<350	2	€ 87,00	€ 350,00
P≥350	2	€ 146,00	€ 400,00

Pompe di calore ad assorbimento alimentate da energia termica (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
12≤P<35	2	€ 34,00	€ 150,00
35≤P<100	2	€ 58,00	€ 250,00
100≤P<350	2	€ 116,00	€ 350,00
P≥350	2	€ 192,00	€ 400,00

• Per impianto di climatizzazione a pompa di calore-macchina frigorifera, deve intendersi unico circuito con relativa potenza prevista in tabella, e non la sommatoria di singole macchine autonome inferiori al predetto limite.

Art 5.2 Tabella costo bollino, cadenza trasmissione RCEE tipo 3 e visita ispettiva con onere: impianti alimentati da teleriscaldamento

Sottostazione di scambio termico da rete ad utenza (potenza in KW)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
12≤P<35	4	€ 54,00	€ 150,00
35≤P<100	4	€ 91,00	€ 250,00

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:39:58

100≤P<350	4	€ 190,00	€ 350,00
P≥350	4	€ 293,00	€ 400,00

**Art 5.3 Tabella costo bollino, cadenza trasmissione RCEE tipo 4 e visita ispettiva con onere:
Impianti cogenerativi**

Microgenerazione e cogenerazione (potenza elettrica)	Cadenza di trasmissione con bollino dei rapporti di controllo efficienza energetica (Anni)	Costo bollino verde (codice rapporto telematico) In Euro	Costo visita ispettiva a domicilio impianto non autocertificato (iva inclusa) In Euro
$P_e \leq 50$	4	€ 110,00	€ 350,00
$50 \leq P_e < 1000$	2	€ 165,00	€ 400,00
$P_e \geq 1000$	2	€ 251,00	€ 600,00

Art. 5.4 Ravvedimento operoso

In caso di ritardo dell'autodichiarazione dell'impianto termico (rapporto di controllo di efficienza energetica con bollino), dopo la scadenza della campagna di autocertificazione degli impianti termici e quelle successive, si propone di concedere all'utente la possibilità di regolarizzare la violazione introducendo il c.d. "ravvedimento operoso", ovvero con il versamento in via spontanea di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento, come da seguente tabella (RCEE con bollino + ravvedimento operoso):

Potenza termica dell'impianto	Dal 1° giorno al 30° giorno successivo alla scadenza della trasmissione del RCEE	Dal 31° giorno al 60° giorno successivo alla scadenza della trasmissione del RCEE	Dal 61° giorno successivo alla scadenza della trasmissione del RCEE
Da 10 kw a < di 35 kw Da 12 kw a < di 35 kw	€ 0,00	€ 10,00	€ 20,00
Da 35 kw a < di 100 kw	€ 0,00	€ 27,50	€ 55,00
Da 100kw a < di 350kw	€ 0,00	€ 63,00	€ 126,00
$Da \geq di 350 kw$	€ 0,00	€ 104,00	€ 208,00

Su tale punto, il Comune di Foggia si riserva espressamente di demandare all'Organo comunale competente l'approvazione con conferma o modifica delle tariffe per il ravvedimento operoso riportate nella precedente tabella.

Firmato digitalmente
da: diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:00

Art. 6 Periodicità del controllo dell'efficienza energetica

In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione su impianti termici di climatizzazione invernale di potenza termica utile nominale maggiore di 10 kw e sugli impianti di climatizzazione estiva di potenza termica nominale maggiore di 12 kw, si effettua un controllo di efficienza energetica come previsto dall'art. 8 del DPR 74/2013.

Art. 7 Prezzario di riferimento applicabile per la manutenzione e analisi della combustione dell'impianto termico;

Allo scopo di garantire la massima trasparenza tra gli utenti e le ditte manutentrici sulle tariffe praticate viene fissato il seguente prezzario di riferimento:

VISITA DI MANUTENZIONE CON ANALISI DI COMBUSTIONE PER TUTTI I TIPI DI COMBUSTIBILE (IMPIANTI < DI 35 KW)	DA € 70,00 A 90,00 – IVA COMPRESA
VISITA DI MANUTENZIONE CON ANALISI DI COMBUSTIONE PER CALDAIE A CONDENSAZIONE	DA € 90,00 A € 110,00 – IVA COMPRESA (IL COSTO DEL KIT GUARNIZIONI E PRODOTTI PER IL LAVAGGIO SERBATOIO E A PARTE).

Le operazioni di manutenzione sono descritte al precedente art. 4. La manutenzione ordinaria deve essere eseguita come indicato dal manuale d'istruzione della caldaia o dichiarato e definito dal tecnico come previsto dal D.P.R. 74/2013 art. 7 comma 4.

Art. 8 DLgs 48/2020 testo coordinato con modifiche al DLgs 192/2005:

Attuazione della direttiva (UE) 2018/844 che modifica la direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica e la direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, della direttiva 2010/31/UE, sulla prestazione energetica nell'edilizia, e della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;

Nuova definizione di impianto termico:

"<<Impianto termico>>: Impianto tecnologico fisso destinato ai servizi di climatizzazione invernale o estiva degli ambienti, con o senza produzione di a.c.s. (acqua calda sanitaria), o destinato alla sola produzione di a.c.s., indipendentemente dal vettore energetico utilizzato, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione, accumulo e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e controllo, eventualmente combinato con impianti di ventilazione.

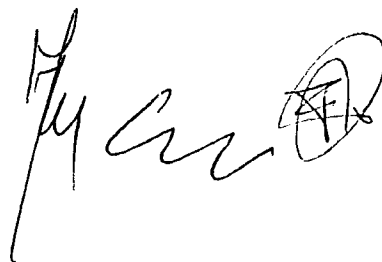
Non sono considerati impianti termici i sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di a.c.s. al servizio delle singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate;"

Quindi caldaie o scaldini con la sola produzione di a.c.s. non ad uso residenziali, devono autocertificarsi. Sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento: stufe a pellet, a sansa, a nocciolino, a legna, termocamini, (naturalmente per poter autocertificarli bisogna prendere come riferimento i limiti di potenza minima richiesti nella tabella A del DPR 74/2013, ossia 10 kw per la climatizzazione invernale e 12 kw per la climatizzazione estiva)

Sono esenti dal presentare l'autodichiarazione i detentori di sistemi dedicati esclusivamente alla produzione di acqua calda sanitaria al servizio di singole unità immobiliari ad uso residenziale ed assimilate. Tali sistemi, non sono considerati impianti termici.



Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:02



Art. 9 Integrazione onere per Mancata Ispezione (Utente assente – accesso negato) per gli Impianti non Autocertificati (privi del codice Rapporto , ex bollino Energetico).

In sostituzione dell'art. 13 (tempistiche per l'esecuzione delle ispezioni) del disciplinare operativo con Delibera di Giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018, dove riporta quanto segue:

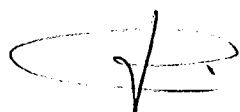
L'organismo incaricato comunica la data per il controllo dell'impianto termico al responsabile dello stesso impianto almeno quindici giorni prima della data prevista per l'ispezione. Tale comunicazione è effettuata con raccomandata A.R. o con trasmissione a mano a mezzo dell'apposito servizio fornito dai notificatori dell'azienda. Nel caso non si possa procedere all'ispezione nella data prevista per motivi riconducibili al responsabile dell'impianto, allo stesso è addebitato a titolo di rimborso spese per "mancato appuntamento", l'onere di cui art. 18 del presente disciplinare, solo nel caso in cui si abbia prova dell'avvenuta ricezione della comunicazione di cui al primo comma. Il responsabile dell'impianto può chiedere di rinviare la data dell'ispezione una sola volta senza incorrere nel pagamento dell'onore di cui all'art. 18 del presente disciplinare.

Si introduce modifica:

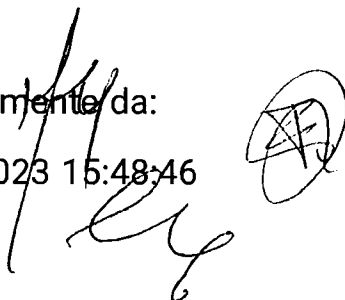
L'organismo incaricato (AM Service srl), comunica la data per il controllo dell'Impianto termico al Responsabile (occupante, proprietario, amministratore condominiale o terzo responsabile) dello stesso impianto almeno 15 giorni prima della data prevista per l'ispezione (**N.B. la data programmata dell'ispezione potrà essere modificata su richiesta, fino ad un massimo di 3 rinvii. Dopo il terzo rinvio verrà considerato accesso negato.**

Tale comunicazione viene inviata con raccomandata (A/R). Se il responsabile dell'impianto termico (occupante, proprietario o terzo responsabile), dovesse risultare assente o rifiutasse l'accesso nella data indicata nella lettera e trascorsi 30 giorni dalla data prefissata della visita ispettiva, dovrà versare una somma pari a € 300,00 (trecentoeuro/00) al netto di iva per mancata ispezione e spese amministrative (impianti < di 35 kw). Per gli impianti ≥ di 35 kw , invece la somma da versare è pari a € 500,00 (cinquecentoeuro/00) al netto di iva. Qualora non sia possibile procedere all'ispezione dell'impianto termico dopo aver corrisposto tale somma, lo stesso verrà considerato non a norma. Pertanto l'organismo incaricato provvederà a dare opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia. Nel caso in cui si tratti di un impianto alimentato a gas di rete, l'organismo di accreditamento ed ispezione informa altresì l'azienda distributrice per i provvedimenti previsti ai sensi dell'art. 16 comma 6 del D.Lgs del 23/05/2000 n. 164 (Le imprese di distribuzione di gas naturale sospendono altresì la fornitura di gas agli impianti su richiesta dell'ente locale competente per i controlli ai sensi dell'art. 31, comma 3, della legge 9 Gennaio 1991, n. 10, motivata dalla riscontrata non conformità dell'impianto alle norme o dal reiterato rifiuto del responsabile dell'impianto a consentire i controlli di cui alla citata legge n. 10 del 1991), come previsto dall'art. 13 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018.

Art. 10 Sanzioni, Compilazione e trasmissione del RCEE (rapporto di controllo di efficienza energetica)



Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:48:46



Al termine delle operazioni di controllo, l'operatore che effettua il controllo provvede a redigere e sottoscrivere uno specifico Rapporto di controllo di efficienza energetica (in caso contrario l'operatore è punito con una sanzione, come previsto dal DLgs 192/2005 art.15 comma 6) secondo All. II del D.M. 10/02/2014, una copia del Rapporto è rilasciata al responsabile dell'impianto, che lo conserva e lo allega al libretto come previsto dall'art. 7 comma 5 del DPR 74/2013, una copia è trasmessa a cura del manutentore o terzo responsabile in forma digitale all'ente competente (AM Service s.r.l.). Al fine di garantire il costante aggiornamento del catasto degli impianti termici, la trasmissione all'ente competente deve essere eseguita esclusivamente con strumenti informatici come previsto dall'art. 8 comma 5 del DPR 74/2013.

Art. 11 Tempi previsti per l'invio dell'RCEE tipo1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, con onere (bollino) o senza onere:

La ditta manutentrice dopo aver effettuato le operazioni dovute, ha 45 giorni di tempo dalla data di rilascio dell' RCEE, per poter registrare lo stesso nel Software di gestione. Se l'RCEE viene omesso o dovesse essere registrato dopo il termine prefissato (45 giorni), viene considerato nullo (come previsto dall'art. 9 e 16 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018). Pertanto l'impianto termico in questione sarà oggetto di ispezione con onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, secondo quando riportato nella nuova tabella dell'art. 5 e 5.1, del presente protocollo d'intesa . Il responsabile dell'impianto a sua volta potrà rivalersi sulla ditta manutentrice.

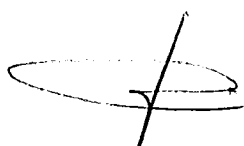
Art. 12 Sanzioni: manutenzione periodica e tempi previsti per l'invio dell'RCEE tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4, senza onere (codice identificativo)

Se la data del rapporto di efficienza energetica (RCEE tipo1 o tipo 2) non rientra nei tempi previsti, rispetto all'ultima effettuata precedentemente , ad esempio effettuata dopo 14 mesi (N.B. 1 anno e 60 giorni di tolleranza), nel caso di periodicità annuale se indicato dal manuale d'istruzione della caldaia o dichiarato e definito dal tecnico come previsto dal D.P.R. 74/2013 art. 7 comma 4 lettera a) e b), verrà eseguita un'ispezione (come previsto dall'art. 9 e 16 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018), con onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, secondo quando riportato nella tabella dell'art. 5 e 5.1, del presente protocollo d'intesa. Effettuata l'ispezione, si procederà alla compilazione del verbale (la copia rosa verrà rilasciata al responsabile dell'impianto). Se il responsabile non provveda attraverso il proprio manutentore all'adeguamento dell'impianto in oggetto e decorsi i termini (60 giorni), verrà applicata una sanzione amministrativa, come previsto dal D.G.R. del 21 dicembre 2018, n. 2446 art. 12 (D.Lgs 192/2005 art. 15 comma 5)

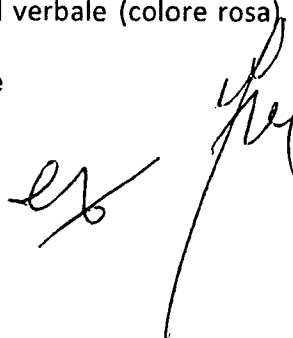
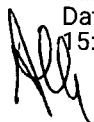
N.B: il RCEE deve essere compilato correttamente in tutte le sue parti: nome, cognome, ubicazione impianto, la via dove risiede il responsabile, codice fiscale, impresa manutentrice con timbro, marca caldaia, modello, matricola e via seguendo. Se il responsabile dell'impianto ha la residenza diversa dall'ubicazione dell'impianto in oggetto, bisogna specificarlo nel RCEE.

Art. 13 Impianti non a norma

Per gli impianti termici soggetti ad ispezione e per i quali sia stato rilevato una difformità rispetto alle normative vigenti, si procederà al rilascio copia del verbale (colore rosa). Qualora, decorsi i



Firmato digitalmente
da: diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:07



termini (60 giorni), il responsabile non provveda attraverso il proprio manutentore all'adeguamento dell'impianto in oggetto, l'organismo incaricato provvede ad effettuare un'ispezione sull'impianto (come previsto dall'art. 16 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018 con onere commisurato alla potenzialità dell'impianto dell'art. 5 e 5.1, del presente protocollo d'intesa). Decorsi ulteriori termini (60 giorni), l'organismo incaricato provvederà a dare opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia. Il Comune di Foggia applicherà le opportune sanzioni amministrative.

N.B. Il responsabile dell'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento per un massimo di 180 giorni (art. 11 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018)

Art. 14 Impianti pericolosi

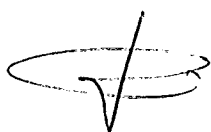
Qualora all'esito del primo controllo siano riscontrate delle non conformità sull'impianto, riconducibili ad un grave ed immediato pericolo, l'ispettore procede a diffidare il responsabile alla messa a norma entro un termine adeguato alla pericolosità della non conformità e comunque non superiore ai 60 giorni. L'organismo attraverso il proprio incaricato, dà opportuna comunicazione (A/R), alla Polizia locale e al competente servizio del Comune di Foggia. Decorsi i termini (60 giorni), previsti dalla diffida di adeguamento, il responsabile non provveda attraverso il proprio manutentore all'adeguamento dell'impianto in oggetto e all'invio del RCEE di avvenuto adeguamento (la procedura della messa a norma è riportata nell'art. 15), l'organismo incaricato provvede ad effettuare una verifica dell'impianto, previo avviso (A/R) con onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, come previsto dall'art. 5 e 5.1 della nuova tabella. Se l'impianto termico dovesse risultare pericoloso anche alla seconda visita ispettiva, l'organismo incaricato provvederà a dare opportuna comunicazione al competente servizio del Comune di Foggia. Il Comune di Foggia applicherà le opportune sanzioni amministrative.

N.B. Il responsabile dell'impianto, in caso di oggettivi impedimenti, può richiedere una proroga del termine di adeguamento per un massimo di 180 giorni (art. 11 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018).

Art. 15 Procedura invio dell'RCEE di tipo1, tipo2, tipo 3, tipo 4, dopo l'adeguamento dell'impianto

Il manutentore che provvede all'adeguamento delle/a difformità dell'impianto termico, rilevate dall'ispettore incaricato, dovrà inviare telematicamente il rapporto di controllo di efficienza energetica tipo1/2, attraverso il software in gestione (Thermonet: messa a norma), l'avvenuto adeguamento, entro e non oltre i 60 giorni dalla data di rilascio del verbale. Decorsi i termini di 60 giorni previsti, il manutentore che ha omissso l'invio dell'RCEE , dovrà farsi carico della somma dovuta per la successiva ispezione (come previsto dall'art. 16 del disciplinare con delibera di giunta Comunale n. 182 del 14/12/2018) con onere commisurato alla potenzialità dell'impianto, art. 5 e 5.1, del presente protocollo d'intesa.

Art. 16 Duplicazione codice catasto impianto termico



Firmato digitalmente
da: diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:09

Allo scopo di migliorare il lavoro di tutti e di evitare inutili disservizi non che dispendio di risorse economiche all'azienda AM Service Srl si comunica ai signori installatori/manutentori quanto segue:

Un impianto censito, a cui è stato attribuito un codice catasto, non può assolutamente essere duplicato mutandone il codice identificativo stesso. Nell'eseguire la manutenzione periodica e prima di registrare l'RCEE (Rapporto di Controllo di Efficienza Energetica), gli installatori/manutentori sono tenuti ad accertarsi che gli impianti in questione abbiano o meno un codice catasto, come:

- a) Verificare la presenza di un talloncino adesivo con il logo del Comune di Foggia, dell'AM Service e il numero del codice catasto, o sul libretto d'impianto, o sulla caldaia, oppure sull'RCEE.
- b) utilizzando i campi di ricerca del software di gestione (Thermonet).
- c) Contattare telefonicamente gli uffici preposti dell'azienda AM Service per ottenere informazioni al riguardo.

In ogni caso l'impianto che abbia già un codice catasto deve essere inserito nel software di gestione con il medesimo codice (questo vale anche nel caso di sostituzione della caldaia). Trattandosi di un impianto mai censito gli installatori/manutentori possono attribuire allo stesso un codice ex novo che, come già detto, seguirà l'impianto sempre, senza alcuna possibilità di mutarlo. Per le ditte che contravvengono a tali direttive è prevista una sanzione da € 50,00 a € 250,00 – iva compresa.



Art. 17 Sospensione dal portale in gestione (thermonet) per mancata applicazione delle targhette adesive;

Il manutentore che censisce l'impianto, deve applicare due targhette adesive (una sulla caldaia l'altra sul libretto di climatizzazione). Qualora il manutentore non dovesse ottemperare a quanto richiesto, gli verrà temporaneamente inibito l'accesso dal portale di gestione per un periodo minimo di 15 giorni, ad un massimo di 30 giorni.

Esempi:

- L'ispettore dell'AM Service incaricato di effettuare una ispezione per mancato bollino, ispezione su richiesta, ispezione su esposto ecc., rileva che l'impianto è censito ma privo di targhette adesive.
- La ditta che effettua l'intervento manutentivo a casa dell'utente e non trova le targhette adesive effettua una richiesta all'operatore per chiedere informazioni. Ossia impianto da censire o già censito. Se l'impianto dovesse avere un codice impianto, la ditta di riferimento che l'ha censito verrà disabilitato.



Art. 17.1 Sospensione dal portale in gestione (thermonet) per mancato inserimento del PDR (punto di riconsegna) sia sul libretto virtuale che cartaceo;

Il manutentore per poter registrare sul software in gestione (thermonet) l'RCEE con onere o senza onere, deve prima inserire il PDR nella casella posizionata nel libretto virtuale. Il PDR, identifica l'utenza gas in maniera univoca. Il PDR è formato da 14 numeri, i primi quattro identificano il distributore del gas, i restanti 10 identificano l'utenza vera e propria. Esso si trova sulla fattura gas. Qualora il manutentore non dovesse ottemperare a quanto richiesto, gli verrà

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:12



temporaneamente inibito l'accesso dal portale di gestione per un periodo minimo di 15 giorni, ad un massimo di 30 giorni. Il manutentore fa presente al responsabile dell'impianto che per poter registrare l'RCEE sul programma thermonet è necessario trascrivere il PDR sia sul libretto cartaceo che virtuale. Quindi senza PDR, l'RCEE non può essere registrato e se dovesse essere registrato senza il PDR, lo stesso verrà considerato nullo e l'impianto termico sarà oggetto di ispezione con onere, commisurato alla potenzialità dell'impianto (come da tabelle del D.G.R. del 27/03/2023 n. 367).

Inoltre il programma thermonet obbliga alla ditta che crea un nuovo libretto virtuale o modifica uno già esistente aggiornando le schede, di inserire il PDR (ovviamente solo dove presente il gas). Infatti se non viene inserito il PDR, il software in gestione blocca il salvataggio. In pratica, ci permetterà di acquisire i PDR e risolvere il problema degli impianti duplicati gradualmente.

Art. 18 Impianti termici o generatori disattivati

Sono considerati impianti termici e/o generatori disattivati quelli privi di parti essenziali senza le quali l'impianto termico e/o il generatore non può funzionare e quelli non collegati ad una fonte di energia (impianto gas dismesso, impianto elettrico dismesso, smontaggio caldaia con tubazione adduzione gas tappata o lavori di ristrutturazioni dell'immobile CIL/CILA), presenti su tutto il territorio di competenza del Comune di Foggia. La dichiarazione di impianto disattivato deve essere trasmessa a l'ente competente attraverso un RCEE tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4, oppure con un modulo di non assoggettabilità (atto notorio), allegando fattura di cessazione. Nel caso in cui il responsabile decidesse di togliere la caldaia, lo stesso dovrà rivolgersi ad un tecnico abilitato iscritto alla camera di commercio. Il tecnico dovrà rilasciare la documentazione (allegando iscrizione camerale) che attesti la tipologia del lavoro eseguito. La trasmissione dovrà essere inviata entro 30 giorni dalla data di disattivazione e comunque non oltre la scadenza del biennio di riferimento della campagna di autocertificazione degli impianti termici. Trascorsi i termini previsti, o Se, durante l'ispezione si rileva un impianto disattivato senza che l'utente abbia provveduto ad inviare la Dichiarazione disattivazione dell'impianto termico o l'abbia inviata fuori dai termini previsti nello stesso articolo, quest'ultimo è tenuto a corrispondere il rimborso spese delle ispezioni con addebito di cui all'art. 5 e 5.1, commisurato alla potenzialità dell'impianto (DGR art. 8.7 comma 3 del 21 dicembre 2018, n. 2446 e ss.mm.ii.).

Art. 19 Commissione di vigilanza, GESTIONE RECLAMI E CONCILIAZIONE

La dichiarazione di firmatari si impegnano alla riservatezza, nel rispetto delle norme vigenti sulla privacy, su quanto vengano a conoscenza durante lo svolgimento dell'attività oggetto del presente protocollo. Eventuali inadempienze sostanziali da parte delle ditte manutentrici che comportassero la definitiva compromissione dei contenuti del presente protocollo sottoscritto, comporteranno l'esclusione dell'impresa dall'elenco Comunale dei manutentori. La valutazione dei casi che dovessero presentarsi verrà effettuata da un'apposita Commissione, con funzioni consultive, formata da:

- 1 rappresentante del Comune di Foggia (Assessorato all'Ambiente), il quali assumerà la funzione di Presidente e che potrà avvalersi della consulenza di un esperto;
- 1 rappresentante dell'AM Service S.r.l. ;
- 1 rappresentante delle associazioni di Categoria dei Manutentori aderenti al protocollo;



- 1 rappresentante delle associazioni di Categoria dei Consumatori aderenti al protocollo;
La commissione verificherà la documentazione di cui all'art. 2.
La ditta manutentrice potrà farsi assistere dall'associazione a cui è iscritta.
La stessa commissione valuterà eventuali adeguamenti dei prezzi di riferimento e svolgerà, laddove necessario attività di conciliazione;
La commissione valuterà l'approfondimento e l'armonizzazione delle interpretazioni delle norme tecniche relative alla verifica degli impianti termici.

Spett.le ditta _____
Via _____
Città _____

Oggetto: Reclamo per _____

Il/La sottoscritto/a nato/a a
.....prov..... il
Residente a prov cap.
In via/piazza
Telefono fisso Fax.....mobile.....
Mail
Codice Fiscale

Titolare dell'impianto termico e/o climatizzatore

Inoltra formale reclamo per i seguenti motivi

.....
...
.....
...

Per le ragioni indicate in precedenza chiede di procedere alla verifica di quanto segnalato e di provvedere a

In mancanza di un esito positivo del reclamo, entro trenta giorni dal ricevimento della presente, sarà costretto a fare valere i propri diritti davanti alla commissione di conciliazione.

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del presente reclamo.

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:16

Cordiali saluti

Luogo e data

Firma

DOMANDA DI CONCILIAZIONE

Spett.le AM SERVICE s.r.l.
Servizio Verifica Impianti Termici comune di Foggia
mail I.dellicarri@amservicefoggia.it

Oggetto: Inoltro domanda di conciliazione.

Il/la sottoscritta _____

Nato/a _____ il _____

Residente a _____ via _____

Email _____ tel. _____

Titolare dell'impianto Termico e/o Climatizzatore;

In seguito al reclamo presentato nei confronti della ditta

Sede _____ via _____ tel _____

Relativo a: _____

E non avendo ricevuto riscontro e/o non essendo soddisfatto della risposta, chiedo alla commissione di conciliazione di proporre per via transattiva la controversia.

Come stabilito dal regolamento e dal protocollo di intesa sottoscritto tra il comune di Foggia e le associazioni delle imprese e associazioni dei consumatori, nonché la società AM SERVICE che gestisce il servizio di verifica impianti termici per conto del comune di Foggia, con la presente il sottoscritto CONFERISCE altresì mandato pieno a transigere la controversia all'associazione dei consumatori _____ nella persona del suo rappresentante sig. _____ mail _____

_____ tel _____

Il sottoscritto dichiara sin d'ora di accettare integralmente il contenuto dell'accordo quale espressione della propria volontà contrattuale sin dal momento della sua sottoscrizione, inoltre chiede di non essere ascoltato dalla commissione.

Sì allegano la seguente documentazione:

Copia documento riconoscimento;

Copia del reclamo e risposta

Altro _____

Autorizza, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/03, al trattamento dei propri dati personali per le finalità connesse alla gestione del presente reclamo.

Cordiali saluti

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023
15:40:19



Luogo e data _____

Firma _____

Art. 20 Data inizio campagna di autocertificazione e scadenza.

La campagna di autocertificazione per l'acquisto del codice rapporto (ex bollino Energetico), resterà sempre aperta, tenuto conto che il biennio di riferimento avrà un inizio e una scadenza. Rispettando quando segue:

I codici rapporto (ex bollino Energetico), possono essere acquistati dalle ditte manutentrici accreditate dal 02/05/2023 al 31/12/2023 (campagna di riferimento 2022/2023). Alla scadenza, avrà inizio la successiva campagna di autocertificazione biennale con decorrenza il 01/01/2024 e si concluderà il 31/12/2025 (campagna di riferimento 2024/2025) e via seguendo. L'AM Service srl avrà il compito di programmare le ispezioni sugli impianti termici per i quali non sia pervenuto il Rapporto di controllo di efficienza energetica tipo 1 e tipo 2, con il codice rapporto (ex bollino Energetico) della campagna precedente.

Art. 21 RECLAMI E CONCILIAZIONE

La commissione valuterà anche i reclami che perverranno da parte degli utenti anche tramite le associazioni dei consumatori riguardo alla corretta applicazione di quanto previsto dal presente protocollo.

I reclami saranno inviati contestualmente da parte dell'utente e/o associazione dei consumatori alla azienda interessata (AM Service srl) al seguente indirizzo email: I.dellicarri@amservicefoggia.it che ha l'obbligo di rispondere alla commissione o direttamente agli utenti e/o associazione dei consumatori, entro 45 giorni.

Se la risposta dell'azienda non viene ritenuta soddisfacente e/o non viene dato riscontro al reclamo, la commissione convocherà le parti al fine di esperire un tentativo di conciliazione da esaurirsi nei successivi 30 giorni redigendo il relativo verbale.

VALIDITA' DEL PROTOCOLLO

Il presente protocollo entra in vigore dal giorno della sua sottoscrizione e ha la validità fino al 31/12/2025;

Dichiarazione a verbale

In relazione all'art 17.1, le parti convengono di aggiornarsi entro 30 settembre 2023 al fine di verificare la percentuale dei libretti di impianto privi di PDR.

Art. 22 Tempistica campagne autocertificazione

Apertura iscrizioni Albo

Sempre Aperta



Firmato digitalmente da:
diomedeo fabio
Data: 27/04/2023
15:40:21

Inizio acquisto bollini (codice identificativo)

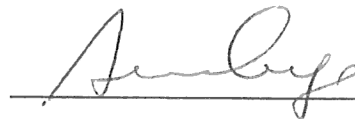
dal 02/05/2023

Campagna di autocertificazione (art.20)

Sempre Aperta

Foggia, 27/04/2023

Comune di Foggia Ing. Saverio Longo



Firmato digitalmente da: diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:40:24

AM Service S.r.l Dott. Fabio Diomede

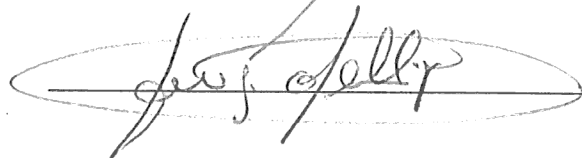


AM Service S.r.l. Ing. Alfiero Manfrini

AM Service S.r.l. P.E. Francesco Paolo Pignataro



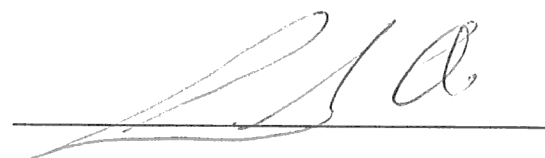
AM Service S.r.l. P.E. Luigi delli Carri



Federconsumatori Vera SCARPIELLO

ASSENTE

Adiconsum Giovanni D'Elia



Adcua Walter Mancini ASSENTE

ADOC Alessandro SCARPIELLO ASSENTE

Confartigianato Luigi FICELO

C.N.A. Michele CARELLA

C.A.S.A. ADUSBEF ASSENTE

Cittadinanzattiva Pio Bufano ASSENTE

Casa del consumatore ASSENTE

CODACONS ASSENTE

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:40:26

Confconsumatori

ASSENTE

Lega Consumatori

ASSENTE

Movimento Difesa del cittadino

ASSENTE

Unione Nazionale Consumatori

ASSENTE

Firmato digitalmente da:
diomede fabio
Data: 27/04/2023 15:40:29

